

tate le richieste degli Agenti Generali e degli assicurati che da tempo reclamano una attenuazione delle attuali rigide regole di decadenza dei contratti, e preoccupandosi altresì di attenuare la frequenza dei riscatti che minano la consistenza del portafoglio, ha studiato una clausola di prolungamento temporaneo, che proporrà di adottare in via di esperimento a favore degli assicurati che ne facciano richiesta all'atto dell'attenuazione del contratto.

La formula da adottare potrebbe essere la seguente:

"In virtù della presente clausola, quando
 «siano state pagate almeno tre annualità di
 «premio, in caso di mancato pagamento dei premi successivi, la polizza, purché non gravata da prestiti, rimarrà in vigore per l'intero capitale originario; e ciò al massimo per altri 3 anni.
 «Al termine del periodo di sospensione dei pagamenti il contraente potrà continuare a tenere in vigore il contratto, riprendendo il regolare pagamento dei premi.

"Le rate scadute, con i relativi interessi al
 «saggio del 5% all'anno, o se non siano corrisposte
 «all'atto della ripresa del pagamento dei premi;